

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 398 del 27 ottobre 2021

Approvazione del primo aggiornamento, alla data del 19 agosto 2021, degli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, già oggetto del DDR n.174/2021, ai fini della loro pubblicazione nei siti istituzionali regionali. L.R. n. 33/2002, art. 83. DGR n. 111/2021, DDR n. 174/2021 e n. 225/2021 della Direzione Turismo.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si approva il primo aggiornamento degli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, già oggetto del DDR n.174/2021, con i dati dei professionisti, che hanno inserito i dati obbligatori dal 21 maggio 2021 al 19 agosto 2021, nella procedura telematica nel portale regionale del turismo, per la loro pubblicazione nei siti della Regione del Veneto gestiti dalla Direzione Turismo e dalla Direzione Promozione economica ed internazionalizzazione.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- la L.R. 4 novembre 2002, n. 33 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"* disciplina, agli articoli 82 e seguenti, le professioni turistiche, così definite:

- guida turistica: chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali;

- accompagnatore turistico: chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito;

- animatore turistico: chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali;

- guida naturalistico-ambientale: chi esercita professionalmente l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, con esclusione degli ambiti di competenza delle guide alpine;

DATO ATTO CHE

- l'articolo 83 della L.R. n.33/2002 - così come novellato dall'articolo 9 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 *"Collegato alla legge di stabilità 2018"* - assegna alla Giunta regionale le competenze, precedentemente conferite alle Province e alla Città metropolitana, in materia di disciplina sulle modalità di accesso alle professioni turistiche e, tra l'altro, in particolare sulla tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, sulle iscrizioni d'ufficio in tali elenchi e sulla pubblicità degli elenchi delle professioni turistiche;

- in attuazione delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 571 del 4 maggio 2021 e n. 715 del 8 giugno 2021 pubblicate rispettivamente nei Bur n. 61/2021 e n. 77/2021 in cui è stato stabilito, tra l'altro, che le funzioni amministrative in materia di professioni turistiche siano esercitate, dal 1° luglio 2021, dall'Unità Organizzativa Presidi Turistici Territoriali presso la Direzione Turismo e non più dalle Unità Organizzative Veneto Orientale e Veneto Occidentale di cui alle DDGGRR n. 830/2018 e n. 1997/2018;

CONSIDERATO CHE

- la Giunta regionale, ha approvato, ai sensi dell'art. 83 della L.R. n. 33/2002, con DGR n. 111 del 2 febbraio 2021, pubblicata sul Bur n. 19 del 9 febbraio 2021, le disposizioni attuative per il rilascio dei tesserini regionali di riconoscimento delle professioni turistiche e degli operatori di agenzie di viaggio e per l'istituzione e tenuta degli elenchi regionali delle professioni

turistiche;

- la suddetta DGR n. 111/2021 ha incaricato il Direttore della Direzione Turismo dell'esecuzione del citato provvedimento mediante l'adozione di appositi decreti, da pubblicarsi integralmente anche nel sito regionale internet del turismo, che definiscano la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi regionali delle professioni turistiche, nonché l'implementazione di tali elenchi con ulteriori dati di interesse turistico, oltre a quelli minimi previsti dall'Allegato A della citata DGR;

- conseguentemente il Direttore della Direzione Turismo, in attuazione degli articoli 82 e 83 della L.R. n. 33/2002, ha approvato - ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della DGR n. 111/2021 "Istituzione degli elenchi regionali delle professioni turistiche" - con Decreto n. 174 del 16 aprile 2021, pubblicato nel Bur n. 54 del 23 aprile 2021, i seguenti elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche:

- a) elenco regionale delle guide turistiche, nell'Allegato A;
- b) elenco regionale degli accompagnatori turistici, nell'Allegato B;
- c) elenco regionale degli animatori turistici, nell'Allegato C;
- d) elenco regionale delle guide naturalistico-ambientali, nell'Allegato D;

- inoltre, ai sensi del citato articolo 6 dell'Allegato A della DGR n. 111/2021, ai fini di promozione e valorizzazione del turismo veneto - ai sensi del comma 7 dell'articolo 13 della L.R. n. 11/2013 e conformemente agli articoli 6 e seguenti del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - i citati elenchi regionali delle professioni turistiche sono stati pubblicati, in ordine alfabetico, nei siti istituzionali della Regione del Veneto gestiti dalla Direzione Turismo e Direzione Promozione economica ed internazionalizzazione;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A della citata DGR n. 111/2021, in sede di prima pubblicazione, negli elenchi regionali sono stati iscritti d'ufficio i seguenti soggetti:

- 1) già iscritti alla data del 31 marzo 2019 negli ex elenchi delle professioni turistiche formati dalle Province venete e dalla Città metropolitana di Venezia;
- 2) in possesso di apposito riconoscimento ministeriale per la qualifica professionale richiesta, le cui misure compensative siano state attuate nel Veneto;
- 3) che accedono alla professione con le modalità di cui all'articolo 83, comma 1, lettera a) della L.R. n. 33/2002;

RILEVATO CHE

- la citata DGR n. 111/2021, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A, successivamente alla prima pubblicazione dei suddetti elenchi regionali, stabilisce che le modalità di tenuta ed aggiornamento degli elenchi citati vengano definite con successivo Decreto del Direttore della Direzione Turismo, che ha la facoltà di individuare ulteriori tipologie di dati oggetto di comunicazione da parte dei professionisti, nel rispetto delle norme in materia di raccolta e trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE - GDPR;

- il Direttore della Direzione Turismo con Decreto n. 225 del 7 maggio 2021, pubblicato nel Bur n. 69 del 21 maggio 2021, ha approvato le modalità di tenuta e di aggiornamento degli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche stabilendo in particolare, nell'allegato A, all'articolo 2, comma 8 che i professionisti turistici iscritti negli elenchi regionali pubblicati nei portali della Regione, a seguito del Decreto della Direzione Turismo n. 174/2021 sono tenuti a comunicare alla Regione, tramite procedura telematica, entro il termine finale di 90 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto Decreto n. 225/2021 e conseguentemente entro il 19 agosto 2021, i seguenti dati obbligatori, stabiliti dall'articolo 1 del citato Decreto n. 225/2021:

- a) dati inseriti obbligatoriamente, che devono essere sempre pubblicati nei siti regionali:

cognome, nome, lingue di abilitazione;

sigla di due lettere della provincia di prima iscrizione; nel caso di ulteriori estensioni territoriali per le guide turistiche le sigle provinciali saranno riportate in ordine alfabetico;

sigla RV per le iscrizioni disposte con provvedimento regionale successivo al 1 aprile 2019;

eventuali ulteriori lingue straniere oggetto di abilitazione da parte di altre Amministrazioni in Italia, in tale caso occorre allegare la documentazione, rilasciata da una Pubblica Amministrazione, comprovante l'abilitazione per l'estensione linguistica;

b) dati inseriti obbligatoriamente, non pubblicabili nei siti regionali:

un file con estensione .jpg contenente la foto del volto scoperto del professionista, da stampare nel tesserino di riconoscimento, con dimensioni della foto di 2,5 x 3 cm;

nazionalità, Stato, Comune e data di nascita;

codice fiscale, partita IVA se il professionista è titolare di partita IVA;

c) dati inseriti obbligatoriamente, pubblicabili nei siti regionali su consenso del professionista:

numero di cellulare o di telefono; indirizzo di residenza;

- in sede di primo aggiornamento, in ciascun elenco regionale sono iscritti d'ufficio, in ordine alfabetico, solo i professionisti, già iscritti negli elenchi provvisori approvati con DDR n. 174/2021, che hanno regolarmente inserito i dati richiesti nel portale regionale dal 21 maggio 2021 al 19 agosto 2021;

- conseguentemente, è stato attribuito un nuovo numero progressivo, in ogni elenco regionale, ad ognuno dei suddetti professionisti;

- il nuovo numero progressivo attribuito in ogni elenco regionale corrispondente a ciascun professionista è destinato ad essere riportato anche nel relativo tesserino di riconoscimento, che sarà distribuito dopo l'approvazione di proprio Decreto che disciplinerà i suddetti tesserini;

- in ogni caso la procedura telematica, ai sensi del comma 10 dell'art. 2 dell'Allegato A del DDR n. 225/2021, pure se decorso il termine del 19 agosto 2021, resta comunque accessibile ai professionisti che hanno regolarmente comunicato i loro dati per registrare le eventuali variazioni dei dati inseriti;

- inoltre, ai sensi del citato comma 8 del Decreto è stabilito che la conclusione del procedimento di iscrizione negli elenchi regionali delle professioni turistiche avviene con la pubblicazione degli elenchi aggiornati nei portali regionali entro il 120° giorno dalla data del 21 maggio 2021 in cui è stato pubblicato nel Bur il citato Decreto n. 225/2021 ovvero in data 18 settembre 2021;

RITENUTO OPPORTUNO

- pubblicare i citati elenchi regionali delle professioni turistiche sia nel portale istituzionale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/ gestito dalla Direzione Turismo, sia nel portale istituzionale regionale www.veneto.eu gestito dalla Direzione Promozione economica ed internazionalizzazione;

- dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

- pubblicare il presente provvedimento integralmente nel BUR e di pubblicarlo anche nel citato portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/;

- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR;

VISTI

- la L. n. 241/1990; il D.lgs.n. 33/2013; la L.R. n. 33/2002; la L.R. n. 11/2013; la DGR n. 830/2018; la DGR n. 1997/2018; la DGR n. 111/2021; la DGR n. 571/2021; la DGR n. 715/2021; il DDR n. 174/2021 e n. 225/2021

decreta

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, come precisato in premessa, il primo aggiornamento degli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, già approvati con DDR n. 174/2021, disponendo l'iscrizione dei nominativi di coloro, che hanno inserito i dati obbligatori dal 21 maggio 2021 al 19 agosto 2021, nella procedura telematica nel portale regionale del turismo, riguardanti le seguenti professioni:

- guide turistiche, nell'**Allegato A** al presente decreto;
- accompagnatori turistici, nell'**Allegato B** al presente decreto;
- animatori turistici, nell'**Allegato C** al presente decreto;
- guide naturalistico-ambientali, nell'**Allegato D** al presente decreto;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di dare atto che con proprio successivo Decreto si disciplineranno i modelli di tesserino di riconoscimento delle professioni turistiche;

5. di pubblicare i citati elenchi regionali delle professioni turistiche sia nel portale istituzionale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/ gestito dalla Direzione Turismo, sia nel portale istituzionale regionale www.veneto.eu gestito dalla Direzione Promozione economica ed internazionalizzazione;

6. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel BUR con i relativi Allegati e di pubblicarlo anche nel citato portale www.regione.veneto.it/web/turismo/;

7. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR.

Mauro Giovanni Viti